

Gazzetta ufficiale

C 154

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

64° anno
30 aprile 2021

Sommario

II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2021/C 154/01	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.10207 — ICG/Dr. Axel Paeger/AMEOS) ⁽¹⁾	1
2021/C 154/02	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.10214 — Clearlake/TA Associates/Precisely) ⁽¹⁾	2

IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

2021/C 154/03	Avviso all'attenzione delle persone oggetto delle misure restrittive di cui alla decisione 2013/184/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2021/711 del Consiglio, e al regolamento (UE) n. 401/2013 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/706 del Consiglio, concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Myanmar/Birmania	3
2021/C 154/04	Avviso all'attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive di cui alla decisione 2013/184/PESC del Consiglio e al regolamento (UE) n. 401/2013 del Consiglio concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Myanmar/Birmania	5
2021/C 154/05	Conclusioni del Consiglio sulla nuova agenda dei consumatori	6

Commissione europea

2021/C 154/06	Tassi di cambio dell'euro — 29 aprile 2021	11
---------------	--	----

IT

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

2021/C 154/07	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.10208 — The Coca-Cola Company/Coca-Cola HBC/WABI CCH JV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	12
2021/C 154/08	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.10224 — OTP/Nikky Investments/Logoplaste) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	14
2021/C 154/09	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.10020 — Korian/VYV/Technosens Evolution) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	15
2021/C 154/10	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.10265 — Hisense Group/Sanden) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	17
2021/C 154/11	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.10257 — Clearlake/TA Associates/Infogix) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	18
2021/C 154/12	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.10245 — TA Associates/Partners Group/Unit4) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	20

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

II

*(Comunicazioni)*COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso M.10207 — ICG/Dr. Axel Paeger/AMEOS)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2021/C 154/01)

Il 26 aprile 2021 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32021M10207. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso M.10214 — Clearlake/TA Associates/Precisely)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2021/C 154/02)

Il 23 aprile 2021 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32021M10214. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

CONSIGLIO

**Avviso all'attenzione delle persone oggetto delle misure restrittive di cui alla decisione 2013/184/
PESC del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2021/711 del Consiglio, e al regolamento
(UE) n. 401/2013 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/706 del Consiglio,
concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Myanmar/Birmania**

(2021/C 154/03)

Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione delle persone che figurano nell'allegato I della decisione 2013/184/PESC del Consiglio ⁽¹⁾, modificata dalla decisione (PESC) 2021/711 del Consiglio ⁽²⁾, e nell'allegato IV del regolamento (UE) n. 401/2013 del Consiglio ⁽³⁾, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/706 del Consiglio ⁽⁴⁾, concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Myanmar/Birmania.

Il Consiglio dell'Unione europea, dopo aver riesaminato l'elenco delle persone designate, ha deciso che le persone figuranti nei summenzionati allegati debbano continuare a essere incluse nell'elenco delle persone oggetto delle misure restrittive di cui alla decisione 2013/184/PESC e al regolamento (UE) n. 401/2013 concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Myanmar/Birmania. I motivi che hanno determinato l'inserimento in elenco delle persone in questione sono specificati alle pertinenti voci di tali allegati.

Si richiama l'attenzione delle persone in questione sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 401/2013 concernente misure restrittive in considerazione della situazione nel Myanmar/Birmania, al fine di ottenere un'autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare le esigenze di base o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 4 ter del regolamento).

Anteriormente al 1° febbraio 2022 le persone in questione possono presentare al Consiglio, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta a ottenere il riesame della decisione che le include nell'elenco summenzionato al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea
Segretariato generale
RELEX.1.C
Rue de la Loi/Wetstraat 175
1048 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Tutte le osservazioni ricevute saranno prese in considerazione ai fini del riesame periodico effettuato dal Consiglio, in conformità dell'articolo 12 della decisione 2013/184/PESC e dell'articolo 4 *decies*, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 401/2013.

⁽¹⁾ GU L 111 del 23.4.2013, pag. 75.

⁽²⁾ GU L 147 del 30.04.2021, pag. 17.

⁽³⁾ GU L 121 del 3.5.2013, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 147 del 30.04.2021, pag. 1.

Si richiama inoltre l'attenzione delle persone in questione sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell'Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 275, secondo comma, e all'articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Avviso all'attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive di cui alla decisione 2013/184/PESC del Consiglio e al regolamento (UE) n. 401/2013 del Consiglio concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Myanmar/Birmania

(2021/C 154/04)

Si richiama l'attenzione degli interessati sulle seguenti informazioni in conformità dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.

Le basi giuridiche del trattamento dei dati sono la decisione 2013/184/PESC del Consiglio ⁽²⁾, modificata dalla decisione (PESC) 2021/711 del Consiglio ⁽³⁾, e il regolamento (UE) n. 401/2013 del Consiglio ⁽⁴⁾, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/706 del Consiglio ⁽⁵⁾.

Il titolare del trattamento dei dati è l'unità RELEX.1.C della direzione generale delle Relazioni esterne (RELEX) del segretariato generale del Consiglio (SGC), che può essere contattata al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea

Segretariato generale

RELEX.1.C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Il trattamento dei dati è finalizzato all'elaborazione e all'aggiornamento dell'elenco delle persone oggetto di misure restrittive a norma della decisione 2013/184/PESC, modificata dalla decisione (PESC) 2021/711, e del regolamento (UE) n. 401/2013, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/706.

Gli interessati sono le persone fisiche che soddisfano i criteri di inserimento in elenco fissati nella decisione 2013/184/PESC e nel regolamento (UE) n. 401/2013.

I dati personali raccolti comprendono i dati necessari per la corretta identificazione della persona interessata, la motivazione ed eventuali altri dati connessi.

I dati personali raccolti possono essere condivisi per quanto necessario con il servizio europeo per l'azione esterna e la Commissione.

Fatte salve le limitazioni di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) 2018/1725, le richieste relative all'esercizio dei diritti degli interessati, quali il diritto di accesso nonché i diritti di rettifica o di opposizione, riceveranno risposta in conformità del regolamento (UE) 2018/1725.

I dati personali saranno conservati per un periodo di cinque anni dal momento in cui l'interessato è stato cancellato dall'elenco delle persone oggetto di misure restrittive o la validità della misura è scaduta, o per la durata del procedimento giudiziario nel caso in cui sia stato avviato.

Fatto salvo ogni ricorso giurisdizionale, amministrativo o extragiudiziale, gli interessati possono proporre un reclamo al garante europeo della protezione dei dati a norma del regolamento (UE) 2018/1725.

⁽¹⁾ GUL 295 del 21.11.2018, pag. 39.

⁽²⁾ GUL 111 del 23.4.2013, pag. 75.

⁽³⁾ GUL 147 del 30.4.2021, pag. 17.

⁽⁴⁾ GUL 121 del 3.5.2013, pag. 1.

⁽⁵⁾ GUL 147 del 30.4.2021, pag. 1.

Conclusioni del Consiglio sulla nuova agenda dei consumatori

(2021/C 154/05)

RICORDANDO il solido quadro legislativo dell'UE in materia di protezione dei consumatori, che è in costante evoluzione da quasi cinquant'anni e che ha contribuito notevolmente all'integrazione del mercato unico;

RAMMENTANDO la risoluzione del Consiglio adottata l'11 ottobre 2012 ⁽¹⁾ in risposta alla comunicazione «Un'agenda europea dei consumatori - Stimolare la fiducia e la crescita» ⁽²⁾;

RICORDANDO le comunicazioni della Commissione sui temi seguenti:

- «Il Green Deal europeo» ⁽³⁾;
- «Plasmare il futuro digitale dell'Europa» ⁽⁴⁾;
- «Un nuovo piano d'azione per l'economia circolare – Per un'Europa più pulita e più competitiva» ⁽⁵⁾;
- «Individuare e affrontare le barriere al mercato unico» ⁽⁶⁾;
- «Piano d'azione a lungo termine per una migliore attuazione e applicazione delle norme del mercato unico» ⁽⁷⁾;
- «Ulteriori misure di risposta alla COVID-19» ⁽⁸⁾;

RICORDANDO le conclusioni del Consiglio adottate il 17 dicembre 2020 intitolate «Per una ripresa circolare e verde» ⁽⁹⁾;

RICORDANDO gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile;

SOTTOLINEANDO che gli obiettivi del Green Deal europeo di trasformare l'UE in una società giusta e prospera, con un'economia climaticamente neutra, efficiente sotto il profilo delle risorse, pulita e circolare richiedono misure che responsabilizzino e sostengano i consumatori affinché svolgano un ruolo attivo nella transizione verde;

RAMMENTANDO che la pandemia di COVID-19, oltre ai suoi effetti senza precedenti come crisi sanitaria, ha un impatto significativo su molti aspetti della vita dei consumatori europei;

RICORDANDO le azioni intraprese dalla Commissione e dagli Stati membri per garantire che i consumatori europei continuino a beneficiare del mercato unico e che i loro diritti siano debitamente rispettati, al fine di incoraggiarli a sostenere e guidare la ripresa economica;

RAMMENTANDO il forte aumento di truffe, tecniche di marketing ingannevoli e frodi negli acquisti online, in particolare durante la pandemia di COVID-19, e la stretta ed efficace cooperazione tra la Commissione e le pertinenti autorità nazionali in materia di contrasto e giustizia per combattere tali pratiche commerciali sleali;

RICORDANDO le iniziative avviate dalla Commissione e dagli Stati membri per garantire che i diritti dei consumatori siano tutelati anche nel settore dei viaggi nel contesto delle diffuse perturbazioni causate dalla pandemia di COVID-19 ⁽¹⁰⁾;

⁽¹⁾ Doc. 14464/1/12.

⁽²⁾ Docc. 10420/12 + ADD 1.

⁽³⁾ Docc. 15051/19 + ADD 1.

⁽⁴⁾ Doc. 6237/1/20.

⁽⁵⁾ Docc. 6766/20 + ADD 1.

⁽⁶⁾ Doc. 6779/1/20.

⁽⁷⁾ Doc. 6778/1/2020.

⁽⁸⁾ Doc. 12636/1/20.

⁽⁹⁾ Doc. 13852/1/20.

⁽¹⁰⁾ Raccomandazione (UE) 2020/648 della Commissione, del 13 maggio 2020, relativa ai buoni offerti a passeggeri e viaggiatori come alternativa al rimborso per pacchetti turistici e servizi di trasporto annullati nel contesto della pandemia di COVID-19 (GU L 151 del 14.5.2020, pag. 10).

SOTTOLINEANDO la necessità di un approccio orizzontale alla politica sulla protezione dei consumatori, che va integrata con le altre politiche dell'UE alla luce delle disposizioni dei trattati in materia di protezione dei consumatori ⁽¹⁾;

SOTTOLINEANDO che i consumi privati rappresentano più della metà del PIL dell'UE;

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

1. SI RALLEGRA dell'adozione, il 13 novembre 2020, della comunicazione della Commissione dal titolo: «Nuova agenda dei consumatori - Rafforzare la resilienza dei consumatori per una ripresa sostenibile» (di seguito «nuova agenda dei consumatori»), che presenta una visione per la politica dei consumatori dell'UE dal 2020 al 2025;
2. SOSTIENE i settori prioritari e i punti d'azione chiave volti a definire e stabilire misure per un livello elevato ed efficace di protezione dei consumatori e per la responsabilizzazione dei consumatori dell'UE nelle transizioni verde e digitale;
3. SOTTOLINEA gli insegnamenti tratti dalla pandemia di COVID-19 e l'importanza di mantenere un elevato livello di protezione dei consumatori anche in tempi di crisi; PONE L'ACCENTO sull'importanza di esaminare l'efficacia dei meccanismi esistenti e di tradurre tali insegnamenti in politiche ambiziose, globali e di lungo termine in materia di consumatori a livello dell'UE e nazionale, al fine di salvaguardare gli interessi dei consumatori nelle crisi future e di rafforzarne la resilienza;
4. CONCORDA con l'obiettivo di valutare l'impatto a lungo termine della COVID-19 sui modelli di consumo e di mobilità delle persone nell'UE, quale base per future iniziative politiche, in modo da aumentare la resilienza e la preparazione dell'Unione a minacce analoghe in futuro; ACCOGLIE CON FAVORE l'intenzione della Commissione di svolgere attività di previsione per meglio anticipare e attenuare l'impatto delle future crisi sui consumatori;
5. SOSTIENE l'approccio olistico alla politica dei consumatori presente nella nuova agenda dei consumatori, evidenziando la necessità di cooperazione e coordinamento tra la Commissione e gli Stati membri, elementi che si sono dimostrati fondamentali per garantire la protezione dei consumatori; METTE IN RISALTO l'esigenza di integrare gli interessi dei consumatori nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche settoriali; RICONOSCE l'importanza di un approccio comportamentale nella definizione delle azioni strategiche;
6. RICONOSCE i vantaggi di disporre di politiche generali nazionali in materia di consumatori che operino in sinergia con la nuova agenda dei consumatori, preservando nel contempo l'autonomia delle decisioni nazionali, al fine di contribuire a un mercato unico pienamente funzionante; INVITA la Commissione a sostenere tali sinergie;
7. SOTTOLINEA la visione politica consistente nel responsabilizzare e coinvolgere i consumatori nell'economia post-pandemia, rendendoli attori chiave di una ripresa sostenibile e rafforzando in tal modo la competitività dell'economia dell'UE e del mercato unico; PONE L'ACCENTO sul contributo che la politica dei consumatori apporta alla ripresa, rafforzando il legame intrinseco tra fiducia dei consumatori e crescita economica;
8. INCORAGGIA gli Stati membri a sostenere i consumatori affinché assumano un ruolo attivo nella transizione verde, promuovendo la produzione e il consumo sostenibili, anche attraverso l'adozione di soluzioni innovative che contribuiscano a rafforzare la competitività e la leadership globale dell'UE e tramite l'educazione e l'informazione dei consumatori; SOTTOLINEA che i prodotti sostenibili dovrebbero essere disponibili e accessibili, anche sotto il profilo dei prezzi, a tutti i consumatori;
9. EVIDENZIA l'esigenza di responsabilizzare i consumatori attraverso informazioni mirate, chiare, armonizzate e affidabili sull'impatto ambientale, ad esempio sull'impronta di carbonio, nonché sulle caratteristiche circolari dei beni, compresi i prodotti alimentari e i servizi, favorendo la messa a punto di informazioni a misura di consumatore ed evitando nel contempo un sovraccarico di informazioni e oneri eccessivi per le imprese; ACCOGLIE CON FAVORE l'intenzione della Commissione di proporre misure volte a promuovere il consumo sostenibile migliorando il diritto dei consumatori a informazioni precise ed efficaci e intese a proteggerli meglio da determinate pratiche, come le dichiarazioni di ecocompatibilità non comprovate e il greenwashing;

⁽¹⁾ In particolare, la parte terza, titolo XV del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Protezione dei consumatori).

10. SOTTOLINEA la necessità di ridurre l'impronta ecologica dei consumatori promuovendo l'allungamento della durata di vita e la durabilità dei prodotti, l'adeguata manutenzione, la riparabilità e il riciclaggio, e prevenendo nel contempo l'obsolescenza prematura, anche per quanto riguarda i software; ACCOGLIE CON FAVORE l'intenzione della Commissione di affrontare tali questioni nelle prossime proposte legislative pertinenti;
11. RICONOSCE il ruolo dei consumatori nei nuovi modelli imprenditoriali che potrebbero ottimizzare l'efficienza e la sostenibilità di beni e servizi, quali la condivisione, il leasing o la rifabbricazione dei prodotti, o la loro fornitura come servizio o come prodotti di seconda mano, in linea con gli obiettivi di un'economia circolare; SI COMPIACE dell'intenzione della Commissione di rafforzare il «diritto alla riparazione», in modo da consentire una riparazione più sistematica e agevole dei beni, anche oltre il periodo di garanzia, a un costo accettabile ed entro tempi ragionevoli per i consumatori;
12. SOTTOLINEA la necessità di garantire un ambiente digitale affidabile, sicuro ed equo per i consumatori tramite politiche appropriate, una legislazione adeguata alle esigenze future, capacità di applicazione e strumenti che tengano conto delle sfide poste dall'era digitale, consentano di fornire beni e servizi verdi e più sicuri tramite l'innovazione e garantiscano un livello equivalente di protezione dei consumatori online e offline;
13. SOSTIENE l'intenzione della Commissione di rivedere la direttiva relativa alla sicurezza generale dei prodotti ⁽¹²⁾ al fine di creare pari condizioni di sicurezza per i prodotti online e offline migliorando i sistemi di richiamo, attuazione delle norme e tracciabilità, con l'obiettivo di garantire che tutti i prodotti immessi sul mercato unico siano sicuri;
14. EVIDENZIA l'importanza di istituire un chiaro quadro in materia di responsabilità per le piattaforme online, compresa l'adozione di misure adeguate per contrastare efficacemente le pratiche commerciali fraudolente, sleali e ingannevoli e la vendita di beni e servizi non conformi e pericolosi attraverso le piattaforme online; ACCOGLIE CON FAVORE e INCORAGGIA, a tale proposito, un dialogo regolare tra la Commissione e tali piattaforme;
15. SOTTOLINEA la necessità di coerenza e di una chiara interazione tra il diritto dell'UE in materia di protezione dei consumatori e il diritto dell'UE in materia di mercati digitali, tenendo conto, in particolare, della proposta di legge sui servizi digitali ⁽¹³⁾ e della legge sui mercati digitali ⁽¹⁴⁾, al fine di stabilire un livello elevato di protezione dei consumatori per quanto riguarda i loro diritti, l'accesso a beni e servizi, compresi quelli transfrontalieri, la trasparenza, la responsabilità e un ambiente digitale sicuro, e di chiarire e rafforzare la responsabilità degli intermediari online, in particolare delle piattaforme online;
16. INCORAGGIA la revisione degli orientamenti sull'attuazione e l'applicazione della direttiva sulle pratiche commerciali sleali ⁽¹⁵⁾ e della direttiva sui diritti dei consumatori ⁽¹⁶⁾, al fine di chiarirne l'applicazione alle nuove pratiche commerciali, in particolare nel settore dell'economia digitale e dei social media; SI COMPIACE dell'intenzione della Commissione di utilizzare una serie di strumenti elettronici innovativi che dovrebbero sostenere gli organismi competenti, quali le autorità nazionali e le organizzazioni dei consumatori, nell'individuazione delle pratiche commerciali illegali online;
17. SOSTIENE FERMAMENTE l'approccio della Commissione volto a rispondere alle esigenze specifiche dei consumatori, tenendo conto delle loro vulnerabilità, al fine di garantire che nessuno sia lasciato indietro; PONE L'ACCENTO sulla necessità di promuovere campagne di sensibilizzazione inclusive e consulenza locale per rafforzare la protezione dei consumatori online e offline; SOTTOLINEA l'importanza di sostenere i servizi di consulenza in materia di debito e di consulenza finanziaria preventiva, nonché di prendere in considerazione meccanismi di alleggerimento;
18. SOTTOLINEA come la trasformazione dinamica e rapida dei servizi finanziari al dettaglio, che offre ai consumatori nuovi canali e prodotti digitali, richieda approcci legislativi e comportamentali per tutelare gli interessi dei consumatori; METTE IN RISALTO l'esigenza di rafforzare la protezione dei consumatori vulnerabili che devono ricorrere al credito per acquistare beni e servizi essenziali, quali l'assistenza sanitaria, l'istruzione e i servizi pubblici;

⁽¹²⁾ Direttiva 2001/95.

⁽¹³⁾ Docc. 14124/20 + ADD 1-3 + REV 1.

⁽¹⁴⁾ Docc. 14172/20 + ADD 1-4.

⁽¹⁵⁾ Direttiva 2005/29.

⁽¹⁶⁾ Direttiva 2011/83.

19. APPOGGIA l'intenzione della Commissione di rivedere la direttiva sul credito al consumo ⁽¹⁷⁾ e la direttiva concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori ⁽¹⁸⁾, in particolare al fine di rafforzare la protezione dei consumatori mediante l'attuazione di misure specifiche volte a prevenire la misinformazione dei consumatori, il sovraindebitamento e l'esclusione sociale, ad esempio chiarendo i requisiti in materia di affidabilità creditizia; INCORAGGIA la Commissione a esaminare le modalità atte a proteggere i consumatori dal sovraindebitamento quando contraggono determinati tipi di prestiti; SOTTOLINEA la necessità che i consumatori ricevano informazioni precontrattuali chiare, sufficienti e adeguate per compiere scelte informate, evitando nel contempo un sovraccarico di informazioni;
20. EVIDENZIA che, unitamente alle autorità nazionali, la società civile, e in particolare le organizzazioni dei consumatori e i rappresentanti delle imprese, svolge un ruolo significativo nella definizione della politica di protezione dei consumatori, mirando a una relazione reciprocamente vantaggiosa, in particolare in merito alla transizione verde e alla trasformazione digitale, e garantendo una più ampia partecipazione alla formulazione e all'attuazione della protezione dei consumatori a livello dell'UE e nazionale; METTE IN RISALTO l'esigenza di sfruttare appieno il potenziale delle organizzazioni dei consumatori al fine di tutelare meglio gli interessi collettivi dei consumatori e contrastare i rischi diffusi di pregiudizio ai consumatori;
21. SOTTOLINEA l'importanza di un efficace regime di cooperazione in materia di applicazione delle norme e di adeguati meccanismi di ricorso per consentire ai consumatori di effettuare transazioni all'interno del mercato unico senza ostacoli e con fiducia, anche a livello transfrontaliero;
22. CHIEDE un coinvolgimento attivo nella rete di cooperazione per la tutela dei consumatori ⁽¹⁹⁾, efficaci meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie, compresa la piattaforma per la risoluzione delle controversie online, e un sostegno costante alla rete dei centri europei dei consumatori;
23. CHIEDE un'applicazione rigorosa ed efficace delle norme dell'UE in materia di protezione dei consumatori, così da favorire la fiducia dei consumatori contrastando le varie pratiche discriminatorie che limitano le loro scelte e l'accesso a beni e servizi;
24. CHIEDE la corretta attuazione delle recenti norme dell'UE in materia di protezione dei consumatori, quali la direttiva sulla vendita di beni ⁽²⁰⁾, la direttiva sui contratti digitali ⁽²¹⁾, la direttiva per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme ⁽²²⁾ e la direttiva relativa alle azioni rappresentative ⁽²³⁾, che contribuiranno al corretto funzionamento del mercato unico;
25. CHIEDE lo sviluppo di una cooperazione efficace con i paesi terzi al fine di garantire la sicurezza dei prodotti immessi sul mercato unico e l'accesso dei consumatori a prodotti sicuri sia online che offline;
26. INVITA la Commissione a presentare proposte specifiche sull'intelligenza artificiale che seguano un approccio basato sui rischi e proporzionato e garantiscano un elevato livello di protezione dei consumatori, mirando alla trasparenza, alla responsabilità, alla comprensibilità, alla verificabilità e alla sicurezza; CHIEDE meccanismi volti a garantire un'applicazione efficace da parte delle autorità competenti, nonché misure adeguate sull'uso sicuro, affidabile ed etico dei sistemi algoritmici, tenendo conto delle strategie nazionali; APPROVA la particolare attenzione rivolta dalla Commissione alla tutela dei diritti fondamentali, quali la non discriminazione, in questo particolare contesto;
27. CHIEDE una cooperazione ampia ed efficiente tra le autorità nazionali e tutte le parti interessate dalla politica dei consumatori, compresa la società civile, e tra le organizzazioni dei consumatori nazionali ed europee e la Commissione; RIBADISCE il ruolo vitale delle organizzazioni dei consumatori e il loro compito essenziale di fornire consulenza nonché di sostenere e difendere le esigenze specifiche dei consumatori e di tutelare i loro interessi, anche attraverso il processo di normazione, al fine di realizzare un'economia sociale di mercato più equilibrata;

⁽¹⁷⁾ Direttiva 2008/48.

⁽¹⁸⁾ Direttiva 2002/65.

⁽¹⁹⁾ Istituita a norma del regolamento (UE) 2017/2394.

⁽²⁰⁾ Direttiva 2019/771.

⁽²¹⁾ Direttiva 2019/770.

⁽²²⁾ Direttiva 2019/2161.

⁽²³⁾ Direttiva 2020/1828.

28. SOSTIENE l'intenzione della Commissione di istituire un nuovo sistema di governance per orientare l'attuazione della nuova agenda dei consumatori coinvolgendo gli Stati membri e tutti gli altri portatori di interessi in un ciclo annuale; ACCOGLIE CON FAVORE la creazione di un nuovo gruppo consultivo per la politica dei consumatori atto a riunire la società civile, comprese le organizzazioni dei consumatori, l'industria e il mondo accademico; ATTENDE CON INTERESSE il nuovo quadro di valutazione delle condizioni dei consumatori per il 2021, che garantirà una migliore governance della nuova agenda dei consumatori;
 29. RICONOSCE la necessità di stanziare le risorse necessarie per attuare la nuova agenda dei consumatori e le politiche nazionali in materia di consumatori, segnatamente attraverso il programma per il mercato unico 2021-2027, in particolare il suo obiettivo relativo ai consumatori;
 30. INVITA tutte le parti a cooperare in modo efficiente per garantire la rapida attuazione e l'efficace monitoraggio della nuova agenda dei consumatori e, se del caso, a effettuare una riflessione periodica su come adattarla alle nuove circostanze ed esigenze.
-

COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

29 aprile 2021

(2021/C 154/06)

1 euro =

Moneta			Moneta		
		Tasso di cambio			Tasso di cambio
USD	dollari USA	1,2129	CAD	dollari canadesi	1,4902
JPY	yen giapponesi	132,20	HKD	dollari di Hong Kong	9,4156
DKK	corone danesi	7,4360	NZD	dollari neozelandesi	1,6703
GBP	sterline inglesi	0,86910	SGD	dollari di Singapore	1,6076
SEK	corone svedesi	10,1123	KRW	won sudcoreani	1 343,39
CHF	franchi svizzeri	1,1020	ZAR	rand sudafricani	17,2752
ISK	corone islandesi	148,40	CNY	renminbi Yuan cinese	7,8463
NOK	corone norvegesi	9,9145	HRK	kuna croata	7,5550
BGN	lev bulgari	1,9558	IDR	rupia indonesiana	17 486,41
CZK	corone ceche	25,817	MYR	ringgit malese	4,9770
HUF	fiorini ungheresi	360,39	PHP	peso filippino	58,641
PLN	zloty polacchi	4,5654	RUB	rublo russo	90,0538
RON	leu rumeni	4,9227	THB	baht thailandese	37,842
TRY	lire turche	9,9694	BRL	real brasiliano	6,4984
AUD	dollari australiani	1,5554	MXN	peso messicano	24,2355
			INR	rupia indiana	89,8545

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA
CONCORRENZA

COMMISSIONE EUROPEA

Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.10208 — The Coca-Cola Company/Coca-Cola HBC/WABI CCH JV)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2021/C 154/07)

1. In data 21 aprile 2021 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾.

La notifica riguarda le seguenti imprese:

- The Coca-Cola Company («TCCC», Stati Uniti),
- Coca-Cola HBC AG («CCH», Svizzera),
- WABI CCH B.V. («WABI CCH JV», Paesi Bassi)

TCCC e CCH acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di WABI CCH JV.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni in una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- TCCC: impresa di livello mondiale che detiene e concede in licenza numerosi marchi utilizzati per la commercializzazione e la vendita di bevande commerciali non alcoliche e che produce concentrati e sciroppi di bevande analcoliche e bevande pronte all'uso,
- CCH: produzione, commercializzazione e vendita di bevande dei marchi TCCC e di altre bevande nell'UE, in Eurasia e in Africa;
- WABI CCH JV: fornitura di servizi digitali per il mercato che permettono i contatti tra venditori all'ingrosso, venditori al dettaglio, fornitori e consumatori di prodotti di consumo imballati.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽²⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

⁽²⁾ GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

Caso M.10208 — The Coca-Cola Company/Coca-Cola HBC/WABI CCH JV

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

Indirizzo email: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles
BELGIO

Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.10224 — OTPP/Nikky Investments/Logoplaste)
Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2021/C 154/08)

1. In data 23 aprile 2021 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾.

La notifica riguarda le seguenti imprese:

- Ontario Teachers' Pension Plan Board («OTPP», Canada),
- Nikky Investments S.A. («Nikky Investments», Lussemburgo), controllata da Filipe Maurício de Botton,
- Logoplaste Parent S.à.r.l. («Logoplaste», Lussemburgo), controllata da The Carlyle Group.

OTPP e Nikky Investments acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di Logoplaste.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- OTPP: gestione di prestazioni pensionistiche e investimenti di attivi di piani pensione per conto di insegnanti in servizio e in pensione della provincia canadese dell'Ontario;
- Nikky Investments: veicolo di investimento di proprietà dei membri della famiglia fondatrice del Logoplaste Group,
- Logoplaste: produzione di soluzioni di imballaggio in plastica rigida.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽²⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.10224 — OTPP/Nikky Investments/Logoplaste

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

Indirizzo email: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles
BELGIO

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

⁽²⁾ GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.

Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.10020 — Korian/VYV/Technosens Evolution)
Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2021/C 154/09)

1. In data 22 aprile 2021 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾.

La notifica riguarda le seguenti imprese:

- Korian Solutions SAS («Korian Solutions», Francia), appartenente al Gruppo Korian (Francia),
- VYV Invest SAS («VYV Invest», Francia), appartenente al Gruppo VYV (Francia),
- Technosens Evolution SAS («Technosens Evolution», Francia), controllata da Korian Solutions.

Korian Solutions e VYV Invest acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di Technosens Evolution.

La concentrazione è effettuata mediante contratto o altri mezzi.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- Gruppo Korian: gruppo operante nel settore dei servizi di assistenza e di accompagnamento per le persone anziane e fragili (case di riposo, cliniche, residenze per anziani e servizi di assistenza domiciliare) in Francia, Belgio, Germania, Spagna, Italia e Paesi Bassi. Korian Solutions è l'agenzia digitale del Gruppo Korian e ha il compito di accelerare l'integrazione della tecnologia digitale nell'attività del Gruppo,
- Gruppo VYV: importante società di assistenza sanitaria e di protezione sociale francese che svolge attività che vanno dall'assicurazione (sanitaria, pensionistica e invalidità) all'offerta di assistenza (istituti di assistenza e di servizi). Opera anche nel settore immobiliare e delle abitazioni sociali in Francia, Spagna, Italia e Portogallo. VYV Invest è la holding di investimento strategica del Gruppo VYV,
- Technosens Evolution: impresa operante nella ricerca, sviluppo e installazione di soluzioni digitali ergonomiche destinate a istituti di accoglienza delle persone anziane (case di riposo, residenze per anziani, ecc.) in Francia.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione europea ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽²⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.10020 — Korian/VYV/Technosens Evolution

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

Indirizzo email: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

⁽²⁾ GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
Belgio

Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.10265 — Hisense Group/Sanden)
Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2021/C 154/10)

1. In data 23 aprile 2021 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾.

La notifica riguarda le seguenti imprese:

- Hisense Home Appliances Group Co., Ltd., controllata da ultimo da Hisense Group Holdings Co. Ltd. («Hisense Group», Cina),
- Sanden Holdings Corporation («Sanden», Giappone).

Hisense acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell'insieme di Sanden.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- Hisense Group: produzione e fornitura, tra gli altri prodotti, di grandi elettrodomestici, piccoli elettrodomestici, condizionatori d'aria domestici e commerciali, deumidificatori e televisori,
- Sanden: produzione e fornitura di componenti e compressori per i sistemi di climatizzazione del settore automobilistico; produzione e fornitura di sistemi di climatizzazione per macchinari per l'edilizia e agricoli.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽²⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.10265 — Hisense Group/Sanden

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

Indirizzo e-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles
BELGIO

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

⁽²⁾ GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.

Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.10257 — Clearlake/TA Associates/Infogix)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2021/C 154/11)

1. In data 22 aprile 2021 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾.

La notifica riguarda le seguenti imprese:

- Clearlake Capital Group, L.P. («Clearlake», Stati Uniti),
- TA Associates Management, L.P. («TA Associates», Stati Uniti),
- Infogix, Inc. («Infogix», Stati Uniti), controllata da Thoma Bravo L.P. («Thoma Bravo», Stati Uniti).

Clearlake e TA Associates acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune dell'insieme di Infogix.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- Clearlake: società di investimento in private equity con un portafoglio di imprese operanti nei seguenti settori: software e servizi ad alto contenuto tecnologico, energia, prodotti industriali e beni/servizi di consumo;
- TA Associates: società di investimento in private equity con un portafoglio di imprese operanti in settori selezionati tra cui servizi alle imprese, beni di consumo, servizi finanziari, sanità e tecnologie;
- Infogix: società che fornisce soluzioni per la gestione dei dati, tra cui strumenti per la governance dei dati, la qualità dei dati e l'analisi dei dati.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽²⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

Caso M.10257 - Clearlake/TA Associates/Infogix

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

Indirizzo email: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

⁽²⁾ GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.

Indirizzo postale:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles
BELGIO

Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.10245 — TA Associates/Partners Group/Unit4)
Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2021/C 154/12)

1. In data 23 aprile 2021 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾.

La notifica riguarda le seguenti imprese:

- TA Associates Management L.P. («TA Associates», Stati Uniti)
- Partners Group AG («Partners Group», Svizzera),
- Unit4 NV («Unit4», Paesi Bassi).

TA Associates e Partners Group acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune dell'insieme di Unit4.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- TA Associates: impresa di private equity che investe in cinque settori principali - tecnologia, servizi finanziari, sanità, beni di consumo e servizi alle imprese - in Nord America, Europa e Asia;
- Partners Group: società di livello mondiale che gestisce investimenti sui mercati privati negli ambiti del private equity, dei beni immobiliari privati, delle infrastrutture private e del debito privato, in imprese di vari settori.
- Unit4: società che si occupa di software e servizi informatici commerciali per le imprese, in particolare di soluzioni di software per la pianificazione delle risorse aziendali («ERP»)

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽²⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.10245 – TA Associates/Partners Group/Unit4

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

Indirizzo email: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

⁽²⁾ GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.

Indirizzo postale:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles
BELGIO

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



■ Ufficio delle pubblicazioni
dell'Unione europea
L-2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT